

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

VENERDÌ 8 OTTOBRE 1954

(26^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni per le concessioni di viaggio
sulle ferrovie dello Stato » (245) (Seguito
della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> Pag.	449, 450, 451	452
BUSONI	450, 451
CERABONA	450, 451, 452
CROLLALANZA	450, 452
MASSINI	450
PORCELLINI	450, 452

« Modificazione alla legge 11 dicembre 1952,
n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda
di Stato per i servizi telefonici a provvedere
all'impianto di collegamenti telefonici nelle fra-
zioni di Comune aventi particolare importanza,
e a concorrere alla spesa per gli impianti di col-
legamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni
di nuova istituzione » (713) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Discussione e appro-
vazione):

PRESIDENTE	453, 458, 459
BARBARO	455, 459
BUIZZA	456, 459
CANEVARI, <i>relatore</i>	453, 459

CARELLI	Pag. 457, 459
CASSIANI, <i>Ministro delle poste e delle tele- comunicazioni</i>	457, 459
CERABONA	455
CROLLALANZA	454, 455, 457, 458
FOCACCIA	456
MASSINI	455, 458, 459
MOLINARI	455
PORCELLINI	456
TERRAGNI	455
VACCARO	457

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro,
Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappel-
lini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flec-
chia, Focaccia, Massini, Molinari, Porcellini,
Rizzatti, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e
Voccoli.

Interviene, a norma dell'articolo 25, ultimo
comma, del Regolamento, il senatore Carelli.

Intervengono altresì il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni Cassiani e il Sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici Colombo.

CANEVARI, *Segretario*, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è appro-
vato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di
legge: « Disposizioni per le concessioni di
viaggio sulle ferrovie dello Stato » (245).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di
legge: « Disposizioni per le concessioni di viag-
gio sulle ferrovie dello Stato ».

Abbiamo già approvato i primi due titoli. Passiamo ora alla discussione dei titoli seguenti nel testo concordato del quale vi ho dato comunicazione nella seduta del 28 luglio scorso:

TITOLO III

BIGLIETTI DI SERVIZIO.

Art. 9.

I biglietti di servizio sono concessi:

1) ai Cardinali residenti all'estero;

2) secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al personale di cui all'articolo 7, punto 2), sub d) e rispettive famiglie;

c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;

3) alle persone di cui all'articolo 7, punto 3), sub a) e d), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

MASSINI. Vorrei pregare la Commissione di tener presente che il personale delle Ferrovie dello Stato ha delle concessioni particolari che sono contemplate dai rispettivi regolamenti. Ora, se la dizione del punto 2) vale solo per dire che la norma si applica anche a questo personale, noi siamo d'accordo; altrimenti dovremmo chiedere la soppressione della norma o quanto meno una chiarificazione, per dire che i biglietti di servizio sono concessi secondo le norme e per i motivi stabiliti dai regolamenti del personale.

PRESIDENTE, *relatore*. Al punto 2 si parla di regolamento di esecuzione.

MASSINI. Il regolamento di esecuzione della legge non è il regolamento del personale.

Sono in atto delle discussioni in sede sindacale per migliorare le attuali concessioni. Noi non vorremmo pregiudicare nè le attuali concessioni nè la discussione in corso.

Sarebbe pertanto opportuno precisare meglio la lettera a) del punto 2). Tuttavia se si assicura che questa dizione non contrasta con la discussione in corso e con i miglioramenti che il personale ha chiesto, non ho niente da obiettare.

PORCELLINI. Si parla del personale delle Ferrovie che ha un suo regolamento il quale non ha niente a che fare con il regolamento di esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Vi è un regolamento generale per le concessioni di viaggio delle Ferrovie dello Stato che deve essere modificato con il regolamento in cui si parla nel punto 2).

BUSONI. Si potrebbe aggiungere al punto 2 le parole: « e in base al regolamento delle rispettive categorie ».

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di un unico regolamento. Sarà un decreto del Ministro dei trasporti che stabilirà le norme di esecuzione.

Esso è previsto nell'articolo 27, dove è detto che il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della sua promulgazione.

CROLLALANZA. Ed allora l'obiezione è superata.

CERABONA. O è un pleonaso dire al punto 2: « secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge » o è qualcosa che deve spiegare quello che segue. Mi pare che tutte le leggi hanno il loro regolamento ed allora questo punto 2 è un pleonaso. Lasciando quella dizione del punto 2, la preoccupazione che sorge per la lettera a), dovrebbe ripetersi per le lettere b) e c). Propongo perciò di sopprimere il primo capoverso del punto 2 e cioè le parole: « secondo le norme e per i motivi stabiliti

dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

A mio parere la legge deve stabilire soltanto le categorie di persone a cui debbono essere concessi i biglietti; provvederà poi il regolamento a determinare le modalità esecutive; altrimenti non facciamo che confusione. Infatti dalla lettera del secondo punto si riceve la sensazione che non si tratti di un regolamento per le categorie elencate — ed allora lo avrei anche capito — ma di un regolamento di esecuzione dell'intera legge, il che sarebbe evidentemente un pleonasma in quanto tale regolamento è previsto dall'articolo 27 della stessa legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio notare che già all'articolo 7 si parla del « regolamento per l'esecuzione della presente legge ».

BUSONI. Poichè una parte del disegno di legge è stata ormai approvata, io ritengo inopportuna la soppressione di questo punto dell'articolo 9. Desidererei che risultasse agli atti che la Commissione è d'accordo che questo punto su cui abbiamo discusso si deve interpretare nel senso che nel regolamento di esecuzione dovranno trovar posto le nuove norme che saranno stabilite nell'eventuale accordo sindacale.

CERABONA. Io mantengo la mia proposta di soppressione anche per un'altra ragione. La dizione usata nell'articolo 7 è diversa da quella dell'articolo 9: mentre nella prima si dice « ...secondo i gradi e le qualifiche previsti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge », nell'altra si dice « ...secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

PRESIDENTE, *relatore*. Ma il contenuto dell'articolo 7 si riferisce a casi diversi da quelli previsti nell'articolo 9.

CERABONA. Poichè non mi è chiaro quali inconvenienti potrebbero derivare dalla abolizione del punto 2 dell'articolo 9 e quali vantaggi dalla sua conservazione, insisto nella mia proposta di emendamento soppressivo.

BUSONI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Cerabona. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

TITOLO IV

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO.

Art. 10.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi:

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, e per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonché alle rispettive famiglie;

c) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, e per le rispettive famiglie;

d) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministero per i trasporti, in carica e usciti di carica, e per le rispettive famiglie.

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, e per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

l) al personale dei ruoli organici delle dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno due anni, presso le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno due anni, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

2) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3° sub c), nonchè alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

In luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio possono essere concesse carte chilometriche alle categorie e nei limiti di percorrenza previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente, alla lettera a) del punto 1) si legge: « al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, e per le rispettive famiglie ». Ora, in analogia con quanto è stato approvato in precedenza, bisognerebbe inserire, in questa lettera a), il Ministro ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, estendendo ad essi il beneficio previsto da questo articolo 10. Quindi, se il mio emendamento sarà accettato, la dizione della lettera a) dovrà essere la seguente: « ai Ministri ed ai Sotto-

segretari di Stato per i lavori pubblici e per i trasporti, in carica e usciti di carica, e per le rispettive famiglie ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Crollanza. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PORCELLINI. All'ultimo comma di questo articolo, nel testo che il nostro Presidente ha proposto, si legge che « in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio possono essere concesse carte chilometriche alle categorie e nei limiti di percorrenza previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge ». Ma io penso che la dizione di un testo legislativo dovrebbe essere più precisa nel determinare l'ambito ed il valore delle concessioni in esso stabilite.

PRESIDENTE, *relatore*. Questa disposizione ha una portata particolarmente favorevole per il personale che dovrà usufruirne, in quanto sarà agevole accogliere nel regolamento di esecuzione della legge, per quanto possibile, i desideri espressi dal personale stesso.

CERABONA. Desidererei sapere se nel « personale dei ruoli organici della Corte dei conti ecc. » di cui si parla nella lettera m) è compreso anche il personale subalterno; questo perchè, se così fosse, si allargherebbe di molto il concetto delle categorie di persone a cui si concedono biglietti. Dicendo ciò io intendo riportarmi ai criteri restrittivi che noi abbiamo adottato quando abbiamo discusso del caso dei parlamentari con una legislatura. Allora si disse che non bisognava dare troppi biglietti — concetto che io condivido — ma ora mi sembra che a questo stesso concetto si voglia derogare.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio notare al senatore Cerabona che questo personale della Corte dei conti è distaccato presso le Ferrovie.

In mancanza di formale proposta di emendamento, metto ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione » (713) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:

a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;

b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di dieci chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di cinque chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;

d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino

posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

e) negli scali ferroviari che distino più di quattro chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie ».

CANEVARI, *relatore*. Con la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici veniva autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi più di mille abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i mille e i cinquecento abitanti, fossero distanti più di dieci chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. L'Azienda era autorizzata a provvedere anche ai collegamenti di altre frazioni che risultassero avere una notevole importanza economica, purchè i Comuni interessati contribuissero per il 50 per cento della spesa.

Si è rilevato però che le frazioni montane, alle quali era particolarmente indirizzata la legge, dato il loro particolare stato di disagio più volte lamentato, in pratica ben difficilmente potevano usufruire di questo beneficio perchè ben poche superano il richiesto numero di abitanti, mentre i Comuni non sono in grado di contribuire alla spesa.

Pertanto il Ministero presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge tendente a modificare l'articolo 1 della citata legge 11 dicembre 1952 al fine di ammettere al collegamento telefonico gratuito le frazioni di comune, situate ad almeno seicento metri sul livello del mare, che abbiano una popolazione non inferiore a quattrocento abitanti e distino più di cinque chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. Si prevedeva inoltre che nel computo della popolazione venissero compresi anche gli abitanti distribuiti in aggrupamenti che non si estendono per più di un chilometro, onde tener conto delle speciali condizioni delle frazioni montane.

La Camera dei deputati, dopo una laboriosa discussione svoltasi in più sedute, approvò il

disegno di legge ministeriale apportandovi alcune modificazioni.

Con queste modifiche si stabilisce che l'azienda telefonica deve provvedere (oltre i casi già contemplati dalla legge 11 dicembre 1952) al collegamento dei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno trecento unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non eccede il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai seicento metri e distino più di cinque chilometri dal più vicino posto telefonico; delle frazioni che non abbiano il requisito del minimo di popolazione e di distanza richiesti, qualora concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale; degli scali ferroviari che distino più di quattro chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

In questo testo, che indica chiaramente come il provvedimento sia inteso innanzi tutto a favorire le zone di montagna, il disegno di legge è stato votato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

La Camera ha anche approvato questo ordine del giorno che, opportunamente modificato, potrebbe essere accolto dalla nostra Commissione:

« La VIII Commissione permanente (Trasporti), esaminando in sede deliberante il disegno di legge n. 520, nel prendere atto dei notevoli passi compiuti per l'impianto di nuovi telefoni e per i collegamenti telefonici fa voti perchè, nel più breve tempo possibile, tutte le frazioni dei Comuni d'Italia siano collegate ai capoluoghi e, attraverso questi, ad ogni altra località del paese ».

Desidero infine rispondere ad una osservazione che mi faceva il collega Molinari segnalandomi le necessità di Comuni della sua zona. Il collega Molinari rileva che ci sono piccole frazioni, ad altitudine inferiore ai seicento metri, che pure meriterebbero di beneficiare del collegamento. Non posso essere d'accordo, perchè questo provvedimento è inteso proprio a risolvere il problema delle comunicazioni telefoniche dei Comuni di montagna. Noi dobbiamo fare tutto il possibile per agevolare la vita di quei cittadini che risiedono in montagna,

dove, in mezzo a molte difficoltà, compiono un lavoro nell'interesse di tutta la Nazione.

Non dimentichiamoci poi che il problema dei collegamenti telefonici non si risolve con questo disegno di legge, per cui in un secondo tempo si provvederà certamente ad estenderne la portata.

CROLLALANZA. Io convengo sull'opportunità di questa legge, però non concordo sul fatto che le frazioni che si trovano al di sotto dei seicento metri non possano usufruire del collegamento.

Se approvassimo la legge così come è, alcune Regioni (mi riferisco, ad esempio, alla Puglia), sarebbero escluse dal beneficio. Infatti noi non abbiamo la montagna classica, ma abbiamo le Murge che sono l'ultima propaggine dell'Appennino. In questa zona vive una notevole massa di popolazione sparpagliata nei famosi « trulli ». Le altimetrie delle nostre Murge non arrivano a seicento metri, ma abbiamo esigenze di zona di montagna, perchè la popolazione è sparsa non in frazioni organiche, ma in nuclei formati, al massimo, da dieci, quindici costruzioni.

Ora io osservo che anche queste popolazioni hanno diritto di godere dei benefici del progresso. D'altra parte in Puglia e in Lucania è in corso un'opera di trasformazione agraria in zone semi-montagnose, dove stanno sorgendo borgatelle che inizialmente non possono avere quel numero di abitanti che dà la possibilità di usufruire del collegamento telefonico, ma che pur tuttavia sarebbe bene che fossero collegate anche telefonicamente.

Credo allora che sarebbe opportuno abolire il limite dei seicento metri anche perchè il Ministero non darà il telefono ai primi che lo chiedono, ma stabilirà una graduatoria a seconda delle esigenze.

Nessuno più di me è fautore del ripopolamento della montagna, nessuno più di me comprende che se non salviamo la montagna mettiamo in pericolo anche i miliardi che spendiamo in pianura, ma questo non significa che non ci siano Comuni o frazioni, magari di pianura, che abbiano altrettanta necessità del collegamento telefonico delle frazioni di montagna.

BARBARO. Io aderisco a quanto detto con molta efficacia dal collega Crollalanza e mi permetto di osservare che questo disegno di legge con la limitazione dei 600 metri è in contrasto con un ordine del giorno accettato dal Ministro e approvato dal Senato nell'ultima discussione sul bilancio delle comunicazioni. In quell'ordine del giorno io chiedevo che tutte le frazioni di 300 abitanti, senza alcun riferimento all'altitudine, fossero collegate telefonicamente.

Ora noi non possiamo contraddire ad un ordine del giorno approvato dal Senato. D'altra parte con un limite di quota si verificherebbero degli assurdi, per cui delle frazioni importanti che sono al di sotto dei 600 metri non potrebbero essere collegate.

Propongo, quindi, che si tolga il limite di quota o, in linea subordinata, se a questo non si potesse arrivare, che si preveda il caso nella eccezione di cui alla lettera d).

MOLINARI. Non ho che da aderire alle osservazioni fatte dai colleghi Crollalanza e Barbaro ed eventualmente potrei accettare la subordinata avanzata da quest'ultimo.

Vorrei poi far rilevare che non ci sono motivi di ordine finanziario per ridurre la portata della legge, perchè l'Azienda dei telefoni risulta in attivo.

CERABONA. Io credo che noi dobbiamo accettare la proposta del collega Crollalanza. Il Ministro, che è di una regione, la Calabria, che è molto simile alla Basilicata e alla Puglia, dovrebbe sapere che questa legge, nel testo attuale, nuocerebbe molto al Mezzogiorno e andrebbe ad esclusivo vantaggio del Nord. Invece il Mezzogiorno in materia di comunicazioni è molto svantaggiato. Allora dove non arriva il treno, dove non arriva la strada, facciamo almeno arrivare un filo telefonico. D'altra parte, come ha rilevato poc'anzi il collega Molinari, l'Azienda telefonica non ci rimetterà.

Non sono favorevole alla subordinata del senatore Barbaro perchè allora si arriverebbe all'arbitrio. Se si mette il « si può », l'applicazione è dubbia, e specialmente noi del sud lo sappiamo bene. L'essenziale è che non si arrivi in questo campo ad un compromesso. Il limite

di 600 metri della legge sulla montagna che vale per l'azione economica, non deve valere nel caso delle comunicazioni.

TERRAGNI. Non condivido le preoccupazioni del senatore Crollalanza sull'efficacia di questa legge nei riguardi del Mezzogiorno perchè la questione dei 600 metri riguarda solo i nuclei con più di 300 unità. Non ci sono molti di questi nuclei nel Mezzogiorno dove la popolazione è più raccolta.

CROLLALANZA. Noi abbiamo un contrasto pieno tra i grossi centri urbani e le zone dove la popolazione è completamente sparsa in campagna.

TERRAGNI. Questa legge è destinata ad aiutare i piccoli centri e soprattutto, mi pare, i piccoli centri della montagna. Parlo anche perchè faccio parte del Comitato nazionale per la protezione della montagna e quindi sono un po' parte in causa. Perciò, insisto su questo argomento perchè questa gente di montagna deve essere aiutata e deve essere considerata un po' più delle altre genti, perchè è in condizioni così disagiate ed ha una situazione così difficile che se non le diamo un aiuto particolare certamente continuerà quel processo di spopolamento che è pericoloso per l'economia nazionale. Dobbiamo considerare che il telefono per le popolazioni di montagna è indispensabile perchè le comunicazioni viarie non sono così facili come in pianura.

Il concetto espresso dalla Commissione della Camera mi pare giustissimo e noi dovremmo appoggiarlo. Vorrei aggiungere che nel dare il servizio telefonico ai piccoli paesi si dovrebbe cercare di svilupparlo in senso estensivo planimetrico, anche di ottenere il servizio in modo continuativo, ed anche di evitare con impianti adeguati che durante la cattiva stagione si possano interrompere le comunicazioni, quando vi è più bisogno. Raccomando quindi che, per questo servizio, non sia fatta alcuna economia negli impianti e concordo con il relatore dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MASSINI. Per strano che possa apparire, il nostro Gruppo considera un notevole passo avanti l'applicazione immediata di questo pro-

getto di legge perchè con esso si può creare una situazione molto diversa da quella attualmente esistente. D'altra parte le proposte di estensione non possono essere rigettate perchè rispondono a dei bisogni reali. Noi pensiamo che se vogliamo fare qualche cosa di immediato e di benefico dobbiamo approvare subito questo disegno di legge. Altrimenti anche noi avremmo da presentare proposte di modifica che possono rispondere a parecchie obiezioni avanzate dagli onorevoli colleghi. Per esempio, se noi riducessimo la distanza da dieci chilometri a cinque penso che quasi tutte le esigenze sarebbero soddisfatte. Il nostro parere pertanto è che se vogliamo facilitare l'inizio di questo completamento generale del servizio, che è nella volontà di tutti noi, dobbiamo approvare il disegno di legge così come è. Se modifiche ci dovessero essere, chiediamo che la distanza di dieci chilometri sia ridotta a cinque.

FOCACIA. Vorrei accennare ad alcune considerazioni che mi sembrano fondamentali. Saremmo tutti d'accordo nel portare il telefono in tutte le frazioni se ci fosse la possibilità economica e tecnica. Noi abbiamo un problema grave: vogliamo cercare di fare un edificio abbellendo la parte esterna senza le fondamenta. Dobbiamo invece fare prima la rete nazionale e provinciale, ed arrivare poi alle piccole frazioni. Ad esempio, io dalla mia frazione di cinquecento abitanti, che per fortuna ha il telefono, non posso telefonare mai a Roma, anche perdendo giornate per cercare di ottenere la comunicazione. Questo avviene perchè non c'è l'ossatura fondamentale. Bisogna pensare alla base e voi sapete che in Paesi molto più grandi e più ricchi del nostro, come, ad esempio, gli Stati Uniti d'America, vi sono centinaia di Comuni senza telefono, come dimostrano le statistiche. Quando diciamo di installare il telefono in tutte le frazioni, dobbiamo pensare che non siamo ancora in grado di poter servire queste frazioni; occorre perciò fare una graduatoria delle frazioni che hanno maggiore necessità, che sono poi quelle della montagna dove più difficili sono le altre comunicazioni. Quindi personalmente sono contrario ad ogni modifica a questo disegno di legge. Sono d'accordo con il senatore Massini che noi dobbiamo agire in questo campo per gradi, bisogna cioè

prima servire le frazioni che hanno maggiori necessità e per incominciare presto penso che sia il caso di approvare il disegno di legge così come è.

BUIZZA. Mi sembra che sostanzialmente l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, numero 2529, sia uguale all'articolo che è qui riprodotto eccetto le lettere *d*) ed *e*). Con queste si estende l'impianto telefonico a carico dello Stato alle frazioni escluse dalle lettere *b*) e *c*) quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale e si dispone il collegamento telefonico per gli scali ferroviari che distino più di quattro chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, cosa molto importante per l'esercizio ferroviario. Mi associo alle considerazioni del senatore Focaccia e mi permetto di insistere perchè il disegno di legge sia approvato senza modificazioni.

PORCELLINI. Desidero segnalare la necessità di diminuire il limite minimo degli abitanti delle frazioni aventi diritto ad usufruire di questa legge. Mille abitanti è un numero elevato; bisognerebbe ridurre questo numero a cinquecento. Anche per la distanza bisognerebbe stabilire la distanza di cinque chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. Questo per andare a gradi. Il collega Focaccia dice che bisogna fare un poco alla volta. Ma noi non possiamo fare le leggi un po' per volta, dobbiamo fare delle leggi che vedano il problema anche nel futuro, in modo che siano tempestivamente messe in ordine le apparecchiature tecniche. Dobbiamo esaminare la necessità di dare il servizio telefonico a tutti i cittadini che abitano non solo in zona disagiata di montagna ma in tutte le zone. È possibile pensare che nel 1954 ci siano gruppi di persone abbandonate, nella impossibilità di chiedere il servizio del medico, della ostetrica, senza che lo Stato se ne preoccupi? Questa legge dovrebbe essere una spinta a risolvere la questione. Come al solito siamo al bivio: o bere od affogare; bisogna cioè approvare questa legge per non ritardarne l'applicazione. Se però vogliamo fare una legge che risolva il problema per l'avvenire mi sembra necessario dire che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non è *autorizzata* ma è *obbligata* a provvedere al-

l'impianto di collegamenti telefonici. Questo perchè si tratta di un servizio pubblico.

Sono perciò favorevole al disegno di legge con le modifiche alle quali ho accennato.

VACCARO. Questo disegno di legge si trascina già da parecchio tempo e credo che sia urgente approvarlo così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati per non perdere ulteriormente tempo. Il Senato ha approvato un ordine del giorno, che il Governo ha accettato, con il quale si è chiesto che in tutti i Comuni ed in tutte le frazioni d'Italia sia posto il telefono. Questo disegno di legge è l'inizio dell'applicazione di quell'ordine del giorno. Se lo modificassimo perderemmo ancora più tempo per la sua applicazione. Come ha detto il senatore Focaccia, noi vorremmo che in tutte le frazioni d'Italia ci fosse il collegamento telefonico ma ci troviamo nella impossibilità di farlo perchè manca la base tecnica. Il Ministro sta studiando la nuova convenzione, che sarà pronta entro il 1955, in base alla quale si vedrà se il servizio telefonico dovrà restare in concessione alle attuali società od essere statizzato, come ho chiesto in sede di discussione del bilancio, perchè a mio avviso solo così noi potremo avere un servizio telefonico efficace ed utile per la Nazione. Io penso che in quella occasione noi potremo avere l'assicurazione che in ogni frazione di ogni comune d'Italia vi sia il collegamento telefonico. Ecco perchè sono d'accordo con il senatore Focaccia ed aderisco all'ordine del giorno proposto dal collega Canevari.

CARELLI. A fondamento di questo disegno di legge è la preoccupazione di favorire le zone di montagna. Alla lettera c) si dice: « in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di cinque chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico ». Ci sono troppe concomitanze che possono attenuare l'efficacia di questa norma. In montagna non abbiamo nuclei di almeno 300 unità. Nella mia zona c'è, per esempio, il comune di Bocigno che ha 145 abitanti e come questo ce ne sono tanti

altri. Il disegno di legge non soddisfa a tutte le necessità delle popolazioni montane. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma dobbiamo esprimere il volo che sia integrato nel senso indicato nel corso della discussione.

CROLLALANZA. Insisto nel mio emendamento inteso ad eliminare l'altimetria di 600 metri; nell'attuale testo, infatti, il disegno di legge è inoperante per il Mezzogiorno. (*Interruzione del senatore Buizza*). Non è possibile che si faccia una legge che mira a soddisfare determinate esigenze della popolazione italiana, prevalentemente esigenze della popolazione montana, senza fare una legge a carattere nazionale e, praticamente, questo disegno di legge, così come è formulato, esclude intere regioni. Concordo con il relatore e con quanti si sono associati al suo punto di vista che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve tener presente particolarmente le condizioni di vita infelici che si verificano in montagna, per queste popolazioni tagliate fuori da ogni centro, ma questo significa che il Ministro deve fare una graduatoria per soddisfare prima le esigenze più importanti. Non bisogna però che questa legge escluda intere regioni.

Per quanto riguarda l'argomento dell'urgenza, ricordo che alla vigilia delle vacanze estive, in pieno agosto, siamo stati costretti di fermarci a Roma per approvare una legge già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati e l'abbiamo fatto in ventiquattr'ore. Nulla impedisce che la Camera, resa sensibile dalle nostre osservazioni, approvi con la stessa diligenza e sollecitudine le modifiche che noi apporteremo a questo progetto. Si eviterebbe così di fare una legge tale da non servire gli interessi della popolazione.

CASSIANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Desidero dire innanzitutto che avevo assunto in sede di discussione di bilancio alla Camera ed al Senato l'impegno di modificare il disegno di legge riducendo a trecento il numero delle unità di popolazione dei nuclei abitati e dotando di telefono gli scali ferroviari distanti più di quattro chilometri dal più vicino posto telefonico. A questo im-

pegno non sono venuto meno formulando per iscritto, come risulta dagli atti della Commissione della Camera, anche su parere della Presidenza del Consiglio, le proposte di modifica. La Camera con il mio consenso ha aggiunto altre modifiche che hanno ampliato ancora di più la portata del disegno di legge.

Questo disegno di legge si preoccupa dei piccoli nuclei abitati con particolare riguardo ai centri montani.

Evidentemente è un nuovo passo innanzi e se si volge il pensiero a quello che già si è fatto attraverso le provvidenze del 1947, 1950, 1952, mi sembra un passo notevole, anzi notevolissimo verso la mèta finale che consisterà nel dare il telefono a tutti i centri abitati attuando quello che deve essere il concetto moderno di telefono, e cioè la sua indispensabilità per la vita moderna, fino al punto di considerarlo come qualcosa che debba precedere la stessa costruzione della strada e non seguirla.

Certo, in questa legge vi sono dei limiti; ma qual'è quella legge che non contiene in sé stessa dei limiti? I limiti non sono piacevoli in nessuna legge, ma ciò non toglie che essi siano in certo qual modo ineliminabili. Ora, vi possono essere delle zone in pianura che abbiano più necessità del telefono di altre zone che si trovano in montagna. Vorrei dire al senatore Cerabona che purtroppo le leggi sono proprio fatte di limiti.

Io mi rendo conto di tutte le osservazioni che si possono fare da un punto di vista umano anche in rapporto a quella che può essere una realtà più o meno triste, ma il senatore Carelli, comunque, deve convenire che se non ci fossero i limiti che ci sono in questa legge, si potrebbe arrivare a questo: che ogni casa abitata dovrebbe avere un telefono pubblico, il che evidentemente sarebbe un assurdo. Ciò naturalmente non toglie la gravità della sua osservazione, nel senso che vi possono essere dei casi in cui sussiste una situazione veramente preoccupante; comunque i limiti previsti nel disegno di legge sono indispensabili.

Quando il senatore Crollanza afferma che di questa legge non si avvantaggia il Mezzogiorno, confesso che non lo comprendo. Io sono, direi, un « patito » del Mezzogiorno e non avrei

assolutamente sottoscritto un disegno di legge che mi avesse dato anche la più lontana preoccupazione per quella parte d'Italia. Il senatore Crollanza si è domandato: in fondo che ci si perde? Io rispondo: ci si perde tutto, perchè anche ammettendo e sottoscrivendo tutte le sue osservazioni, la situazione è quella che è, e anche quando si stabilisce di fare un piano, ci si troverebbe con mezzi molto ristretti e ciò a detrimento di quei Comuni di montagna di cui qualche senatore si è preoccupato. Se poi si dovesse arrivare ad accettare tutte le osservazioni, anche quelle del senatore Porcellini, allora dovrei onestamente dichiarare che l'autonomia dell'Azienda di Stato non è tale da poter fare tutto quello che occorre, per cui dovrei interpellare il Ministero del tesoro.

Comunque vorrei pregare i componenti la Commissione di dare la loro adesione a questo disegno di legge in modo che per esso si possa esplicitare l'attività che è in programma, in attesa di estenderne la portata con ulteriori provvidenze.

Dichiaro infine di accettare l'ordine del giorno del senatore Canevari.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico, che voteremo per parti separate.

MASSINI. Chiedo che sia votato innanzi tutto l'emendamento Molinari. Solo nel caso che esso fosse approvato, chiederemo la votazione dell'emendamento che ho annunciato nel mio intervento.

MOLINARI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo alla lettera c), che tendeva appunto a sopprimere le parole « si trovino ad una quota non inferiore ai seicento metri sul livello del mare e ».

ROLLALANZA. Faccio mio l'emendamento ritirato dal senatore Molinari, in quanto credo ci sia un equivoco fondamentale. Non ho mai inteso di dire che i Comuni della montagna ad una quota superiore ai seicento metri sul livello del mare debbano essere sacrificati di fronte ai Comuni della pianura. Ho detto semplicemente che la montagna nel Mezzogiorno si può generalmente

considerare al di sotto dei seicento metri sul mare. L'onorevole Ministro ha ben detto che i mezzi sono limitati, ma nulla gli impedirà, al momento dell'attuazione della legge, di dare la precedenza ai Comuni che si trovano ad un'altezza superiore ai seicento metri, non dimenticando tuttavia di provvedere, se ce ne fosse bisogno, a determinati nuclei abitati del Meridione che si trovassero anche al disotto dei seicento metri. Io appunto intendo dire: non spogliamo l'onorevole Ministro della possibilità di venire incontro ai due o tre Comuni dell'Italia meridionale che ne avessero necessità. Ecco la ragione per la quale faccio mio l'emendamento Molinari e chiedo che sia votato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento ora proposto dal senatore Crollanza non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

BARBARO. Assieme ai colleghi Molinari e Crollanza intendo proporre il seguente emendamento alla lettera d): « dopo le parole " a quella ivi prevista " aggiungere le altre " ed altitudine inferiore ai 600 metri " ».

CANEVARI, *relatore*. Perchè non avvengano degli equivoci nella nostra discussione, faccio presente che la questione dei 600 metri sul livello del mare è stata superata quando abbiamo discusso sui caratteri che devono avere i Comuni per essere considerati come montani. Qui si parla di abitanti, ma nella determinazione della altimetria in cui detti abitanti si trovano, bisogna tener conto se al Comune di cui questi abitanti fanno parte, è riconosciuta la qualifica di montano. Infatti può accadere che pur essendo l'abitato a quota inferiore ai 600 metri il Comune sia considerato come montano.

CASSIANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda l'autorità discrezionale di un Ministro, bisogna tener presente che la lettera d) si riferisce alle lettere b) e c): per quanto riguarda la lettera b) non c'è alcuna questione di altezza, mentre nella lettera c) c'è quel limite dei 600 metri riferito

a nuclei abitati che comprendano una popolazione di almeno 300 unità. Ora, se si vuole generalizzare il trattamento previsto per i nuclei abitati di cui alla lettera c) anche a quei nuclei abitati che siano a quote inferiori ai 600 metri, si finirà per arrivare appunto a quello che dicevo poc'anzi, e cioè al telefono pubblico per ogni casa o quasi. Se si vorrà far questo, sarà necessaria comunque un'altra legge.

BARBARO. Si tratta sempre di una facoltà che avrà il Ministero e di cui si servirà quando le condizioni obiettive lo richiederanno.

CARELLI. Io propongo che il disegno di legge venga accettato così come è, riservandoci di presentare in seguito una legge di più ampio contenuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Barbaro ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

MASSINI. Onorevole Presidente, come già annunciato, noi proponiamo che nella lettera b), si sostituisca alla dizione « dieci chilometri » quella di « cinque chilometri ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Massini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BUIZZA. Desidero risulti agli atti che io voterò contro la legge nel testo emendato.

PRESIDENTE. Poichè il relatore, senatore Canevari, in questo momento è assente, il suo ordine del giorno s'intende ritirato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.